



Comune di Torricella Sicura

Provincia di Teramo

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 04/05/2021

Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 18 del 19/04/2021 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado».

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "(...) 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)";
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ";

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
- le Ordinanze del Ministero della Salute attualmente vigenti riguardanti la Regione Abruzzo;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale attualmente vigenti;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;



- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
- il D.L. 13 marzo 2021 n.30;
- il D.L. 1 aprile 2021, n.44;
- il D.L. 22 aprile 2021, n.52;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 09-16-30 gennaio 2021
- del 12-13-14-27 febbraio 2021
- del 5 marzo 2021
- del 23 aprile 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 19/04/2021 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado»;

VISTA

- l' O.P.G.R. n. 27 del 29/04/2021 in materia di igiene e sanità;
- L'Ordinanza Sindacale n. 21 del 30/04/2021 di revoca parziale dell' Ordinanza Sindacale n. 18 del 19/04/2021;

CONSIDERATI i risultati delle attività di screening Covid-19 svolte dalla ASL Teramo;

PRESO ATTO:

- della nota della ASL di Teramo - UCAT, prot. n. 0069943/21 del 03/05/2021, con la quale si comunica l'uscita dal servizio di sorveglianza sanitaria e la possibilità di ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe 5^A della scuola primaria, eccezion fatta per i singoli alunni e personale che risultano attenzionati dalla ASL con obbligo di isolamento;
- della nota della ASL di Teramo - UCAT, prot. n. 0070620/21 del 04/05/2021, con la quale si comunica l'uscita dal servizio di sorveglianza sanitaria e la possibilità di ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe 2^A della scuola primaria, eccezion fatta per i singoli alunni e personale che risultano attenzionati dalla ASL con obbligo di isolamento;
- della nota della ASL di Teramo - UCAT, prot. n. 0070634/21 del 04/05/2021, con la quale si comunica l'uscita dal servizio di sorveglianza sanitaria e la possibilità di ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe 4^A della scuola primaria, eccezion fatta per i singoli alunni e personale che risultano attenzionati dalla ASL con obbligo di isolamento;

SENTITA l'U.C.A.T. della ASL di Teramo circa la possibilità di una ripresa dell'attività in presenza;

CONSIDERATO inoltre che in base alle recenti circolari emanate dalla Regione Abruzzo in materia, l'eventuale immediata sospensione dell'attività didattica in presenza, in caso di singoli casi o focolai da SARS-Cov-2, deve essere disposta tempestivamente dal Dirigente Scolastico e solo in casi di particolare rilevanza la chiusura della scuola o di parte della stessa sarà disposta dal Sindaco, su richiesta del Dirigente Scolastico e sulla base del parere favorevole della ASL;

SENTITA infine la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Torricella-Civitella, la quale ha comunicato che sono state eseguite tutte le indagini previste dalle attuali normative e circolari, e ha condiviso l'opportunità di procedere alla ripresa della didattica in presenza anche per la scuola primaria;

RITENUTO OPPORTUNO revocare totalmente l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 19/04/2021 e consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, la revoca totale dell'Ordinanza n. 18 del 19/04/2021 e **la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado a partire dal 05/05/2021;**

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente

della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia:
 - notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Civitella - Torricella;
 - pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato:
 - Al Prefetto della Provincia di TERAMO;
 - Al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo;
 - All'Asl di TERAMO - Dipartimento di Prevenzione - siesp@pec.aslteramo.it e all'indirizzo e-mail dedicato covid.scuola@aslteramo.it;
 - Ai Carabinieri Comando Stazione di Torricella Sicura;
 - Ai Carabinieri Forestali Stazione di Torricella Sicura;
 - Alla Polizia Locale del Comune di Torricella Sicura;

Torricella Sicura, 04/05/2021



Il Sindaco
Daniele Palumbi